



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 33 DI DATA 27 Marzo 2019

O G G E T T O:

OGGETTO: Art. 44 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento dei bacini Trentino Centrale, Trentino Occidentale e Trentino Orientale della Provincia Autonoma di Trento. Riapprovazione "Capitolato speciale d'Appalto".

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 114 di data 20.11.2018 con la quale, tra l'altro, veniva approvato il "Capitolato Speciale d'Appalto" C.S.A. successivamente riapprovato con determinazione n. 10 di data 01.02.2019 e con determinazione n. 25 di data 04.03.2019;

rilevata la presenza di altri errori materiali in alcuni articoli del C.S.A.;

dato atto, pertanto, della necessità di provvedere alla rettifica degli articoli riportanti i dati errati, al fine di ottenere un C.S.A. che riporti l'esatta situazione dei depuratori e collettori oggetto del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento dei bacini Trentino Centrale, Trentino Occidentale e Trentino Orientale della Provincia Autonoma di Trento;

rilevato che comunque, le modifiche relative al C.S.A. non sono di carattere sostanziale e non influiscono sulla gestione dei depuratori, collettori fognari e stazioni di sollevamento;

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", come introdotto dall'articolo 57, comma 5, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l'Agenzia per la depurazione (ADEP).

Visto l'atto organizzativo dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Viste le determinazioni n. 114 di data 20.11.2018, n. 10 di data 01.02.2019 e n. 25 di data 04.03.2019.

Visti gli atti citati in premessa.

d e t e r m i n a

1. di apportare le seguenti modifiche (indicate in neretto) ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

art. 3 comma II punto 14. - OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C.

si aggiunge alla fine del punto, il seguente testo:

“sono esclusi materiali e rifiuti oggetto di potenziale alienazione da parte dell'E.A. anche secondo accordi preventivi da assumere con l'E.A.”

art. 3 comma II punto 15. - OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C.

si sostituisce il testo del comma

“Per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente: il trasporto presso la discarica o centro di trattamento, indicato per ciascun impianto all’art. 72 del presente C.S.A., del materiale separato nella fase di grigliatura, delle sabbie e dei grassi, nonché dei materiali provenienti dalle operazioni di pulizia e manutenzione dei comparti dell’impianto (agli effetti autorizzativi il trasporto dei rifiuti si configura come trasporto conto terzi) e delle pertinenze dell’impianto (p.es. sfalci e potature, ecc.); l’I.C. è tenuta al lavaggio dei cassonetti adibiti al trasporto del materiale separato nella fase di grigliatura ogni volta che si renda necessario, e comunque secondo le indicazioni dell’E.A.; l’I.C. è tenuta inoltre ad effettuare a sue spese la raccolta differenziata dei propri rifiuti (plastica, vetro, carta, metalli, oli) ed il loro smaltimento presso i centri di raccolta zonali o consorzi di raccolta, compilando gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e annotando i movimenti su un proprio registro di carico/scarico;”

con

“Per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente: il trasporto presso la discarica o centro di trattamento, indicato per ciascun impianto all’art. 72 del presente C.S.A., del materiale separato nella fase di grigliatura, delle sabbie e dei grassi, nonché dei materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dei comparti dell’impianto (agli effetti autorizzativi il trasporto dei rifiuti si configura come trasporto conto terzi) e delle pertinenze dell’impianto (p.es. sfalci e potature, ecc.); l’I.C. è tenuta al lavaggio dei cassonetti adibiti al trasporto del materiale separato nella fase di grigliatura ogni volta che si renda necessario, e comunque secondo le indicazioni dell’E.A.; l’I.C. è tenuta inoltre ad effettuare a sue spese la raccolta differenziata dei propri rifiuti (plastica, vetro, carta, metalli, oli) ed il loro smaltimento presso i centri di raccolta zonali o consorzi di raccolta; **l’I.C. è tenuta a compilare** gli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e annotando i movimenti su un proprio registro di carico/scarico; **l’I.C. è tenuta ad effettuare a sue spese, la caratterizzazione (anche attraverso analisi), la gestione e il trasporto presso centri di trattamento o consorzi di raccolta, di rifiuti o materiali senza valore commerciale, non oggetto di potenziale alienazione, anche secondo accordi preventivi da assumere con l’E.A., derivanti da tutte le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei comparti e delle apparecchiature, per esempio filtri, tele, diffusori, ecc. (agli effetti autorizzativi il trasporto dei rifiuti si configura come trasporto conto terzi); gli eventuali oneri sostenuti dall’I.C. per lo smaltimento di tali materiali, saranno rimborsati all’I.C. con il riconoscimento del 12% (dodici per cento) per spese generali;**”

art. 3 comma VIII - OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C.

si sostituisce il testo del comma

“Al fine di garantire la necessaria tempestività di intervento, l’I.C. è inoltre tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento un piccolo laboratorio anche non accreditato, dotato delle apparecchiature minime necessarie ad eseguire le analisi chimiche e biologiche funzionali all’attività di conduzione dei depuratori; tale laboratorio potrà essere realizzato anche presso un depuratore in presenza di idoneo locale, con oneri di predisposizione e di sicurezza tutti a carico

dell'I.C.; resta fermo l'obbligo per l'I.C. di eseguire le analisi previste dall'art. 68 del presente C.S.A. presso un proprio laboratorio accreditato ACCREDIA (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento europeo 765/2008); “

con

“L'I.C. è tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento, **entro tre mesi dal verbale di consegna di cui all'art. 46 del presente C.S.A.**, una propria sede operativa, realizzabile anche presso un depuratore in idoneo locale, con oneri di predisposizione e sicurezza tutti a carico dell'I.C. Per sede operativa si intende una sede dell'impresa, funzionale esclusivamente alla gestione dei depuratori della P.A.T.; al fine di garantire la necessaria tempestività di intervento, l'I.C. è inoltre tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento, **entro tre mesi dal verbale di consegna di cui all'art. 46 del presente C.S.A.**, un piccolo laboratorio anche non accreditato, dotato delle apparecchiature minime necessarie ad eseguire le analisi chimiche e biologiche funzionali all'attività di conduzione dei depuratori **ed altri eventuali parametri per i quali non è richiesto l'accreditamento ai sensi dell'art. 68 del presente C.S.A. (p.es. monitoraggio dei corsi d'acqua, se offerto in sede di gara dall'I.C., e test respirometrici); tutte le analisi disposte anche presso tale laboratorio dovranno essere espletate da personale tecnico abilitato; il piccolo laboratorio** potrà essere realizzato anche presso un depuratore in presenza di idoneo locale, con oneri di predisposizione e di sicurezza tutti a carico dell'I.C.; resta fermo l'obbligo per l'I.C. di eseguire le analisi previste dall'art. 68 del presente C.S.A. presso un proprio laboratorio **accreditato per tutti i parametri di cui ai punti B-C-D (ad esclusione del parametro “test respirometrico”)** da ACCREDIA (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento europeo 765/2008), **come disciplinato allo stesso art. 68;**”

art. 22 comma I – IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

Si sostituisce il testo:

“In applicazione dell'articolo 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) l'I.C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell'aggiudicatario.”

con

“In applicazione dell'articolo 32 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) l'I.C. è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative dell'aggiudicatario **ed avendo attenzione alle varie tipologie contrattuali.**”

art. 29 comma I - PENALITÀ PER INADEMPIENZA

Si sostituisce il testo di cui al punto 22:

“Mancato rispetto dei termini per l’accreditamento del laboratorio chimico:

qualora l’I.C. non rispetti i termini previsti dal presente C.S.A per l’accreditamento del proprio laboratorio chimico sito sul territorio della provincia di Trento presso il quale esperire le analisi oggetto di cui al successivo art. 68, verrà applicata una penalità pari a 200,00 € (duecento/oo Euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.”
con

“Mancato o ritardato allestimento di un laboratorio chimico per analisi e/o della sede operativa di cui al comma VIII art. 3 del presente C.S.A.: se accertato sarà applicata una penale giornaliera di 1.000,00 € per ogni giorno di ritardo all’allestimento e messa in esercizio sul territorio della provincia di Trento del laboratorio e/o della sede operativa, rispetto ai 3 mesi massimi concessi, decorrenti dalla data del verbale di consegna della gestione dei depuratori;”

art. 54 punto 1. comma XI - DISPONIBILITÀ' MINIMA DEL PERSONALE ADDETTO AI DEPURATORI

Si sostituisce il testo

“Per la competenza del referente informatico: laurea triennale o magistrale in informatica / telecomunicazioni”

con

“Per la competenza del referente informatico: laurea triennale o magistrale in informatica o ingegneria delle telecomunicazioni”

art. 68 - CONTROLLO BIOLOGICO E CHIMICO DEI DEPURATORI

Si sostituisce il testo

“analisi di controllo funzionali alla conduzione dei depuratori potranno essere eseguite presso un laboratorio allestito in provincia di Trento, anche non accreditato; tali analisi sono ritenute supplementari rispetto a quelle previste dal presente articolo, ai punti B – C – D e non saranno oggetto di ulteriore compenso. Tutti i prelievi per l’effettuazione delle analisi sotto riportate, eccetto quelle giornaliere, dovranno essere effettuati da personale tecnico e i referti analitici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ai sensi di legge. Detti campioni prelevati per l’analisi dovranno essere conservati e trasportati con l’ausilio di un idoneo sistema refrigerante, con controllo della temperatura al momento della consegna al laboratorio. Le analisi dovranno essere eseguite secondo le metodiche analitiche pubblicate da APAT-IRSA presso il laboratorio chimico-biologico dell’I.C. da tecnici abilitati ai sensi di legge. Il laboratorio dovrà essere accreditato ACCREDIA”

con

“analisi di controllo funzionali alla conduzione dei depuratori o **analisi di parametri per i quali non è richiesto l’accreditamento ai sensi del presente articolo (per esempio i test respirometrici)**, potranno essere eseguiti presso un laboratorio allestito in provincia di Trento, anche non accreditato; tali analisi sono ritenute supplementari rispetto a quelle previste dal presente articolo, ai punti B – C – D e non saranno oggetto di ulteriore compenso. Tutti i prelievi per l’effettuazione delle analisi sotto riportate, eccetto quelle giornaliere, dovranno essere effettuati da personale tecnico e i referti analitici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ai sensi di legge. **La conservazione di detti campioni prelevati per l’analisi dovrà avvenire nei tempi e secondo le modalità previste dai metodi APAT CNR IRSA o altre metodiche ufficiali. I campioni dovranno essere conservati e trasportati con l’ausilio di un idoneo sistema refrigerante, con controllo della temperatura al momento della consegna al laboratorio. Le analisi dovranno essere eseguite da tecnici abilitati ai sensi di legge secondo le metodiche analitiche pubblicate da APAT CNR IRSA o altre metodiche ufficiali presso il laboratorio chimico-biologico dell’I.C., che dovrà essere accreditato per tutti i parametri di cui ai punti B-C-D (ad esclusione del parametro “test respirometrico”) del presente articolo da ACCREDIA (Ente Unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del Regolamento europeo 765/2008).”**

art. 70 – COSTITUZIONE DEI SINGOLI BACINI

Bacino 2 – Trentino Occidentale – tabella “Punti di misura”

Si sostituisce alla PM n. 61 il depuratore collegato “Fiavè” con “**Stenico**”.

art. 71 - CARATTERISTICHE DEI FANGHI DISIDRATATI MECCANICAMENTE

Alla tabella 71.1: percentuale di sostanza secca nei fanghi disidratati meccanicamente minima e media:

- Si sostituisce per l’impianto di “Lavarone” alla colonna Secco minimo il valore da 13,5% a **13,0%** e alla colonna “Secco medio” il valore da 15,0% a **14,0%**.
- Si sostituisce per l’impianto di “Fai” alla colonna “Secco minimo” il valore da 13,0% a **12,5%** e alla colonna “Secco medio” il valore da 15,0% a **14,5%**.

art. 73 comma IV - MAGAZZINO RICAMBI E OFFICINA LAVORAZIONI

Si aggiunge dopo il testo

“L’I.C. consegnerà in Magazzino le macchine o le apparecchiature guaste anche giunte a fine vita tecnica per le operazioni di verifica, riparazione o sostituzione completa (anche con prodotti compatibili) da parte dell’E.A.”

il testo

“nonché materiale oggetto di potenziale alienazione (con valore commerciale) da parte dell’E.A. su richiesta esplicita del Magazzino ricambi – Officina lavorazioni; in caso contrario dovranno essere assunti accordi con l’E.A. per l’alienazione diretta verso i centri autorizzati.”

2. di riapprovare il “Capitolato Speciale d’Appalto” (allegato 1 quale parte integrante e sostanziale) che sostituisce il precedente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

BC

SOST. DIRIGENTE SERV.GEST.IMP.
ING. GABRIELE RAMPANELLI